

D. Cristoferi, *I conflitti per il controllo delle risorse collettive in un'area di dogana (Toscana meridionale, XIV-XV secolo)*, «Quaderni Storici», LII (2017), 2, pp. 317-347 [*The conflicts to control collective resource within an area of Dogana (Southern Tuscany, 14th-15th c.)*]. URL: <https://www.rivisteweb.it/issn/0301-6307>. DOI: 10.1408/89378. ISSN: 0301-6307.

I CONFLITTI PER IL CONTROLLO DELLE RISORSE COLLETTIVE IN UN'AREA DI DOGANA

(TOSCANA MERIDIONALE, XIV-XV SECOLO)*

The conflicts to control collective resources within an area of Dogana (Southern Tuscany, 14th-15th c.)

The paper aims to analyze the conflicts in access to collective resources (pastures) at local level, focusing on their relation with the State-building process. Southern Tuscany was conquered and became part of the State of Siena during the 14th-15th c. It was reorganized through the Dogana dei Paschi of Siena, a fiscal institution in charge of managing transhumant flows in that area. The related take over of collective rights of pasturages and common land carried on by Siena in 1353-1419 lead to new levels of conflict for the management of commons. As a consequence, it created new asymmetric relations between the communities, the city-commune and the transhumant shepherds, usually damaging the formers. Through the analysis of the public archival records of Siena and of those of some communities it is possible to show to what extent this process was strong and ground-breaking in plundering and re-distributing collective resources. The paper aims, furthermore, to suggest applying both the micro-historical as well as the new-institutional approach to improve our understanding of socio-economic dynamics of commons within similar case-studies.

Keywords: Collective Resources, Transhumance, Institutions, Southern Tuscany, Siena.

1. *Il caso di Siena e della sua Maremma: un contributo allo studio delle risorse collettive*

Il tema dei conflitti per il controllo e la gestione di pascoli, boschi, alpeggi, strutture produttive, acque e altri fonti di energia è stata ed è tuttora una chiave di lettura fondamentale negli studi di storici, scienziati sociali, economisti ed antropologi per comprendere le dinamiche interne ad una comunità o ad un territorio e per spiegare il successo

o il fallimento delle *common pool resources* nel passato come nell'età contemporanea¹.

In Italia questo approccio è stato applicato con successo dall'analisi micro-storica nell'area alpina e sub-alpina italiana di Età Moderna, per comprendere le relazioni orizzontali interne alle comunità, il legame fra normativa, consuetudine e pratiche naturali, infine il percorso di costruzione dell'identità comunitativa². Più recentemente, si è imposta un'attenzione maggiore per le istituzioni legate alla gestione di queste risorse e dei relativi conflitti, sull'onda della *new institutional economics*. Sono stati sottolineati i possibili equilibri sociali, economici ed ecologici che assicuravano la riproduzione e la continuità delle risorse nel tempo, spostando l'attenzione dalle comunità e dai relativi corpi sociali alle istituzioni formali e informali da essi prodotte³.

La medesima impostazione storiografica aveva già trovato terreno fertile nell'Italia meridionale, seppur in un contesto profondamente diverso, come negli studi sulla grande Dogana aragonese o della *Mena delle pecore*. Questa istituzione fiscale di Età Moderna è stata interpretata come arbitro e regolatore dei conflitti fra interessi e gruppi sociali contrapposti per l'accesso alle risorse di terra da pascolo e semina della Puglia Settentrionale. Gli interessi divergenti fra pastori transumanti e agricoltori, proprietari di bestiame e possidenti terrieri o comunità locali appaiono mediati e regolati a livello verticale dalla Corona. John Marino ha considerato questo ruolo di mediazione in senso tendenzialmente positivo (il cosiddetto *buon governo* doganale), mentre autori come Russo, Salvemini, Violante e recentemente D'Arcangelo ne hanno sottolineato gli aspetti maggiormente critici⁴.

In definitiva, il dibattito sulla gestione e i conflitti per le risorse collettive in Italia tra Tardo Medioevo ed Età Moderna ha sviluppato due modelli. Il primo è caratterizzato dall'assenza (o dalla debolezza) di portatori di interessi esterni alla comunità e alle dinamiche locali di sfruttamento delle risorse collettive. È presente (e studiato) principalmente nell'area alpina e sub-alpina italiana, sia secondo l'approccio micro-storico che neo-istituzionalista. Il secondo si basa invece sulla presenza di forti attori istituzionali all'interno di territori e comunità dotati di risorse collettive strategiche a livello sovra-locale (pascoli per la transumanza, boschi per cantieri navali o urbani...). È osservato in particolare nell'Italia meridionale (ma anche nella Terraferma veneta) ed è inscindibile dal processo di costruzione dello Stato di Età Moderna e da una lettura spesso neo-istituzionalista⁵.

Il caso di studio della Toscana meridionale – con lo sviluppo della Dogana dei Paschi di Siena in Maremma fra XIV e XV secolo –

offre un contributo all'interno del secondo modello interpretativo. Allo stesso tempo questo percorso storico e la documentazione relativa permettono di osservare lo stravolgimento di quelle relazioni orizzontali, a livello locale, imposte dalla dominante nella gestione e nei conflitti legati alle risorse collettive. È possibile allora analizzare l'impatto di dinamiche istituzionali verticali tramite una panoramica focalizzata sulle comunità⁶.

La Dogana dei Paschi di Siena è assai differente dalle altre istituzioni tardo medievali e primo moderne legate all'organizzazione della transumanza. Nella Francia meridionale comunità, signori o proprietari di pasture erano spesso detentori di diritti di passaggio e/o pascolo e proprietà, in assenza di grandi istituzioni fiscali, così come in buona parte dell'Italia del Centro-Nord, dove si aggiungevano anche i comuni cittadini, seppur privi di quelle «istituzioni pesanti» definite da Braudel. Nel regno di Castiglia vi era invece la Mesta – l'associazione degli allevatori protetta dai privilegi della Corona –, che utilizzava le terre regie, quelle comuni così come i grandi possedimenti degli ordini monastico-cavallereschi e della nobiltà dell'Andalusia e dell'Extremadura, ma non era una Dogana. Nelle due Dogane laziali, quella del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia e quella di Roma, si riscuoteva il pedaggio sul bestiame transumante ma non l'eratico, perché si interveniva assai meno nella regolazione del mercato privato delle pasture, in mano ai baroni, alle comunità e città, agli enti ecclesiastici⁷.

Nello Stato di Siena invece, come nel Regno aragonese di Napoli, si sviluppò un'istituzione doganale che gestì in senso monopolistico sia il pedaggio che le pasture (paragrafo 2). La Dogana senese, nonostante le dimensioni nettamente inferiori per superficie e capi ovini a quella del Mezzogiorno, fu caratterizzata da un più forte processo di esproprio dei diritti di pascolo e da un maggiore squilibrio fra la dominante e gli attori locali coinvolti nell'accesso alle risorse collettive. Si crearono così diversi livelli di conflitto che stravolsero le dinamiche precedenti per l'accesso ai beni comuni e ne introdussero di nuove: le relazioni asimmetriche fra le comunità maremmane e Siena (paragrafo 3); i conflitti fra pastori transumanti e agricoltori (paragrafo 4); quelli fra pastori transumanti e locali e quelli fra i diversi insediamenti (paragrafo 5).

2. *Lo sviluppo della Dogana dei Paschi e gli usi di pascolo in Maremma (1353-1419)*

La Maremma, che copre gran parte della Toscana meridionale (4.600 km²), era caratterizzata da vasti spazi di incolto, a palude, mac-

chia e bosco, da uno scarso popolamento organizzato in insediamenti accentrati, spesso in altura, disposti a maglie molto larghe. Su questo territorio il comune di Siena costruì fra la fine del XIII secolo e l'inizio del XV gran parte del suo Stato. Esso è stato definito non a caso come uno «stato semplice», in cui alla centralità della metropoli senese, e alla relativa pressione amministrativa e fiscale che da essa derivava, faceva capo un territorio deprivato di buona parte delle sue prerogative e sempre più spopolato, ovvero caratterizzato da una debolezza dei soggetti politici, scarsamente capaci di esercitare resistenza⁸. Era questo che i governanti senesi definivano come il proprio «reame» (cfr. fig. 1)⁹.

Parte fondamentale di questo processo fu la riorganizzazione del controllo, dell'accesso e dello sfruttamento delle risorse, in particolare di pascolo, attraverso la Dogana dei Paschi per il bestiame transumante, istituzione edificata tramite un complesso percorso normativo fra 1353 e 1419¹⁰. I due percorsi si svolsero di pari passo, l'uno influenzando sull'altro, ed entrambi risultano strettamente connessi con la congiuntura negativa della seconda metà del Trecento e del primo Quattrocento. Questa fase venne caratterizzata dallo sviluppo di un mercato regionale toscano e degli investimenti nell'allevamento transumante dagli Appennini alle maremme costiere e dalla crisi della signoria Aldobrandesca e di quelle contermini da un punto di vista demografico, fiscale e produttivo¹¹.

Tra il XIII e la prima metà del XIV secolo le iniziative fiscali del comune di Siena legate alla transumanza consistevano nell'esazione del pedaggio sul bestiame che transitava nel contado («gabella pecudum carfagninarum») e nell'appalto a privati dei pascoli delle comunità maremmane sottomesse a Siena unitamente alle altre entrate fiscali¹². Il comune toscano, all'epoca, controllava un territorio «a macchia di leopardo», tramite le acquisizioni e sottomissioni di castelli maremmani e di alcuni vassalli aldobrandeschi nel corso del Duecento e la conquista di Montemassi, Grosseto, Massa Marittima e Arcidosso fra 1328 e 1337¹³.




FIG. 1. L'espansione dello Stato di Siena in Maremma e Amiata (inizi XIII-inizi XV s.)

Nel 1353 una delibera del Consiglio generale del Comune pose la prima pietra per la costituzione di un Ufficio dei Paschi, un organismo pubblico per la gestione diretta, senza appaltatori privati, dei pascoli e degli usi di pascolo assunti da Siena in Maremma, aprendone

l'accesso a tutti i pastori e allevatori, anche forestieri, in cambio del pagamento dell'erbatico, ovvero del diritto di pascolarvi. La riforma, legata agli sconvolgimenti del 1348, segnò il vero punto di svolta della progettualità senese sulla Maremma: il suo scopo fu consapevolmente e prevalentemente finanziario, a sostegno della crisi del comune, sebbene nel testo si proponesse di guardare anche all'insicurezza, allo spopolamento e alla crisi cerealicola dovuti alla peste. Di fatto Siena scelse di potenziare un'entrata chiave sfruttando le potenzialità offerte dagli ampi spazi incolti di un territorio via via più spopolato e debole. Esso era sede di una tradizione pastorale e transumante già da secoli, ma la sua rilevanza cresceva in un contesto economico e sociale mutato che sembrava favorire l'allevamento rispetto alla cerealicoltura¹⁴.

L'importanza dell'Ufficio per volumi di bilancio, estensione dei pascoli e dimensione dei flussi transumanti crebbe rapidamente, tanto da farne mutare il nome in Dogana dei Paschi, ovvero monopolio delle pasture maremmane, già nel 1366¹⁵. Nel corso della seconda metà del Trecento lo sviluppo normativo e finanziario della Dogana, così come l'avanzata senese nei territori dell'antica contea aldobrandesca, tra i fiumi Ombrone, Albegna e Fiora, si interruppero e l'entrata che sembrava così promettente ristagnò. La crisi militare e fiscale provocata dai ricorrenti *raid* delle compagnie mercenarie, le scorrerie dei signori di Sovana, dei Baschi, dei Farnese, scoraggiarono gli ingressi del bestiame in Dogana, impedirono l'esazione dei pedaggi, relegarono il comune senese alla difesa e al presidio dei propri territori, frenandone la politica di espansione¹⁶.

La ripresa dell'offensiva verso meridione avvenne al termine della guerra con Firenze fra 1398 e 1404 e in seguito all'attenuarsi dei passaggi dei mercenari nel contado senese. L'anno 1419, non a caso, vide Siena completare la conquista del suo «reame» sottomettendo a est i castelli valdorciati e amiatini dei Salimbeni, quelli degli Orsini di Sovana all'estremo sud lungo e oltre il Fiora e riorganizzare, tramite uno statuto in volgare, la Dogana dei Paschi (cfr. fig. 2). Questa, grazie allo sfruttamento dei pascoli recentemente conquistati e alla diminuzione dei conflitti e delle razzie, vide crescere il numero del bestiame fidato forse a circa 90.000 capi ogni anno e le relative entrate fiscali fino a 20.000 fiorini d'oro annui¹⁷.




FIG. 2. L'organizzazione del territorio della Dogana dei Paschi (1419).

I rendita: suddivisa in tre aree o Capi a seconda della provenienza dei pastori: a) Capo di Montemassi (Montagna pistoiese, Garfagnana); b) Capo di Paganico (Casentino, Mugello); c) Capo dei Biancani (contado di Siena, Faggiola, Romagna) durava da fine settembre a novembre. *II rendita*: a destra dell'Ombrone per i pastori del Capo di Montemassi e Paganico (a e b), a sinistra dell'Ombrone per quelli del Capo dei Biancani (c), durava da novembre al tempo della calla che si svolgeva a Montecalboli (l'attuale Poggio Cavolo). *III rendita*: tra l'Ombrone e l'Albegna, dalla calla al 15 gennaio. *IV rendita*: tra l'Albegna e il Fiora e nei pascoli precedenti, dal 15 gennaio ai primi di maggio (si veda ASS, *Paschi*, 1, cc. 5r-5v, 6r, 7r 18 marzo 1418 (1419), rr. 4, 7, 16.)

L'oggetto del contendere di questo duplice processo di conquista e messa a Dogana non erano le superfici agrarie – a cereali, a pascolo o boschive che fossero – ma i diritti di uso su di esse. Il quadro precedente alla sottomissione di signori, comunità e delle città di Grosseto e Massa a Siena è scarsamente descritto dalle fonti coeve, così come dagli atti di sottomissione e dalle successive rinegoziazioni. Si trattava quasi certamente di un complesso sistema di diritti di uso sia collettivo che signorile, limitati normalmente alla *corte* (le pertinenze territoriali di una comunità) e agli abitanti ad essa afferenti, ed estesi sia alle terre comunitarie che a quelle private¹⁸. Il loro scopo era assicurare il nutrimento per il bestiame da lavoro e per quello da carne, latte e lana

allevato dagli uomini della comunità o dal signore, ma all'occorrenza potevano essere ceduti a terzi o aperti al bestiame forestiero in cambio del pagamento dell'eratico per rimpolpare le finanze comunitative. Erano dunque un bene strategico per l'economia privata e collettiva della comunità, essenziale per la corretta gestione del territorio e delle sue risorse, non solo pascolative, ma anche cerealicole e boschive¹⁹. Nella sistemazione giuridica cinque-seicentesca questa tipologia di diritti prende il nome di *pascolo universale*, cioè cui potevano partecipare tutti i membri della comunità. Con il termine *bandita*, già visibile nelle fonti due-trecentesche, si intendeva invece una superficie chiusa, aperta al pascolo comunitario solo in determinati periodi (dopo la fienagione, la mietitura, la vendemmia) o per determinate categorie di animali (buoi da lavoro) o di afferenti²⁰.

Siena, tramite l'acquisto delle varie quote di diritti signorili sulle comunità, la sottomissione di queste ultime per negoziazione o per diritto di conquista, la legislazione in favore dell'Ufficio dei Paschi e infine una serie di indagini, ricognizioni e *consilia* giuridici riuscì in circa settanta anni a ricondurre nelle proprie mani gran parte dei diritti di pascolo vigenti in Maremma. Questi divennero i mattoni per la costruzione della Dogana, permettendone l'estensione su tutto il territorio e introducendo con essa le vaste greggi transumanti (*uso di pascolo di Dogana*). I pastori che venivano *fidati*, cioè concordavano l'ingresso e il relativo pagamento, in Dogana, vennero favoriti nella concorrenza sia col bestiame locale – limitato nel numero, nei tempi e negli spazi di accesso al pascolo universale comunitario o relegato nelle bandite – sia con gli agricoltori. La cerealicoltura estensiva maremmana infatti, caratterizzata da lunghi cicli di riposo, generalmente non difesa da chiusure, poco protetta dalla legislazione del danno dato, si trovò in forte conflitto con la crescente pressione delle mandrie introdotte e difese dalla Dogana²¹.

Pur mantenendo una posizione di vantaggio, Siena cercò a sua volta di limitare gli effetti negativi della sua azione, dimostrando così di essere pienamente cosciente delle conseguenze delle sue scelte: si creò uno *squilibrio controllato* tra le esigenze della Dogana e di migliaia di ovini transumanti e quelle delle comunità e città maremmane. La sopravvivenza di questi insediamenti – presidi strategici e centri di amministrazione della giustizia, di produzione granaria, di popolamento del territorio – era fondamentale per la metropoli al pari delle entrate doganali. I beni collettivi costituivano per le popolazioni locali il sistema più efficace per far fronte alla rigidità del carico fiscale senese o per garantirsi l'accesso al credito. Per questo motivo il percorso di appropriazione degli usi di pascolo, così come le relative concessioni/limitazioni alle comunità, ebbero differenziazioni al loro interno e nel tempo, da corte a corte.

3. *I conflitti fra le comunità maremmane e Siena nel processo di costruzione dello Stato e della Dogana: una relazione asimmetrica*

La forza e la pervasività del processo descritto fin qui impongono, a differenza di altri casi-studio, di utilizzare la documentazione pubblica senese e parte di quella di produzione comunitativa (statuti e petizioni) – e processuale (le richieste di grazia al Concistoro e al Consiglio generale di Siena) – per la comprensione dei conflitti anche a livello locale. Sono stati lasciati da parte i registri notarili e la documentazione processuale relativa al danno dato, curata da altre magistrature senesi. In Maremma questa tipologia di reati, quando commessa da bestiame transumante, ricadeva infatti sotto la giurisdizione doganale e le uniche tracce emergono nelle petizioni e nelle delibere concistoriali e consiliari²².

Dall'analisi delle fonti senesi è possibile periodizzare il percorso di appropriazione dei pascoli comunitativi in tre fasi. La prima coincise con l'introduzione e lo sviluppo delle gabelle delle comunità, alla fine del XIII secolo, che esplicitarono e organizzarono, fra le altre rendite, anche i pascoli annessi da Siena con le relative sottomissioni ed acquisizioni, sebbene per un numero ancora ridotto di corti. La seconda fase iniziò nel 1353, con l'avvio della pubblicizzazione e della gestione unitaria e monopolistica degli usi di pascolo sotto l'Ufficio dei Paschi, che introdusse il diritto di *pascolo di Dogana* e le relative limitazioni per il bestiame delle comunità. La terza si sviluppò a partire dal 1401-04, con la ripresa dell'avanzata senese a sud, oltre l'Albegna, grazie anche a capitolazioni sempre più dettagliate e precise nell'elencare e ripartire diritti e usi di comunità soggette e dominante²³.

La ricostruzione delle dinamiche principali di ciascuna fase permette non solo di descrivere ed analizzare questo processo, ma di comprendere innanzitutto le nuove relazioni verticali, o asimmetriche, che si vennero a creare fra Siena e le comunità soggette. In particolare, esse sono visibili osservando i conflitti sorti sul terreno dell'accesso ai beni comuni locali in seguito all'azione senese e la loro risoluzione tramite l'intervento o la petizione alla dominante, in senso negoziativo, sanzionatorio o per rivendicare un giureconsulto da parte di terzi. I casi (e le relative inchieste), presentati per ciascuna delle tre fasi, di Arcidosso (1344), Montepescali (1367) e Montemassi (1424) rivelano sia le forme di resistenza tentate dalle comunità al processo di espropriazione senese, sia il loro insuccesso.

Il caso di Arcidosso rivela come nella prima fase del processo di acquisizione degli usi di pascolo (fine XIII sec.-1353) molte situazioni si mantennero indeterminate o suscettibili di contenziosi fra i vari titolari di diritti di origine signorile, pattizia e consuetudinaria. Questo castello,

di una certa rilevanza demografica – 285 *homines* al 1332, pari a poco meno di 1.000 abitanti –, posto sulle pendici occidentali dell'Amiata, era stato conquistato e poi comprato dai Santa Fiora fra 1331 e 1332 e le sue rendite, tasse e beni comuni erano stati messi a gabella, cioè appaltati a privati in cambio di una cifra prefissata al comune di Siena, così come quelle di altre comunità maremmane. La mancata riscossione del canone da parte degli appaltatori di Arcidosso nel 1344, dovuta all'opposizione della popolazione in merito ai beni oggetto dell'appalto, indusse il comune ad eleggere una commissione di tre uomini per «providere et perquirere etiam invenire iura que comune senarum habet in terra et curia de Arcidosso» e di verificare se ve ne fossero anche altri di spettanza senese per acquisirli e metterli a gabella²⁴.

All'inchiesta della commissione fece seguito la richiesta di un parere a due giuristi, forse legati allo Studio senese, che ribadirono come i beni e i diritti oggetto della vertenza fossero stati acquisiti da Siena in modo legittimo. Ad essa spettavano infatti la «iurisdictionem et merum et mixtum imperium», oltre al cassero del castello, i mulini, le fabbriche, le acque, le vie e le fonti di uso pubblico, così come il pedaggio per merci e animali e la gabella sul gioco d'azzardo²⁵. Lo stesso valeva per «pascua omnia et erbatica»: restavano invece alla comunità, come prima della sottomissione, la selva *della Macchia* e i terreni a pastura chiamati *Le Bandite*, oltre al diritto a pascolare gratuitamente il bestiame locale nella corte²⁶. La vertenza riguardava la vigna *della Corte*, il prato *del Conte*, una casa nel borgo *Talassese* e una possessione detta *La Fratta*, oltre al terreno di *Casale*: su di esso la comunità di Arcidosso sosteneva di poter riscuotere il terratico per le colture, impedendo agli appaltatori (cioè a Siena) di esigere l'erbatico per il pascolo²⁷. Il valore d'insieme di questi beni non era alto, ma poteva aumentare agli occhi degli appaltatori e soprattutto degli abitanti²⁸. Forse alcuni usi e superfici potevano avere una lontana origine comitale, come suggeriscono alcuni toponimi, giustificando così le pretese dei senesi.

Alla fine i giuristi riconobbero le ragioni di Arcidosso su questi beni ma, implicitamente, anche l'appropriazione da parte di Siena delle risorse di pascolo assieme al mero e misto imperio²⁹. L'anno dopo il comune, con un intento dal sapore punitivo, appaltò la gabella di Arcidosso per dieci anni stabilendo che ogni famiglia residente potesse tenere gratuitamente fino a 25 bestie minute, 8 porci e 6 bestie grosse nei pascoli della corte, mentre le altre dovessero pagare come il bestiame forestiero. Si trattava di una limitazione mai introdotta in precedenza e probabilmente assai grave per un'economia prevalentemente pastorale, come dimostrò la ferma opposizione della popolazione³⁰. Nel 1346, forse sull'onda della vicenda amiatina, il comune prescrisse un'ampia

ricognizione generale delle «*possessiones comunis senarum pertinentes ad ipsum et iura quecumque imperii*», così come «*pascua, glanda, prata, nemora, terraticos, pensiones et affictos, pedagii*» e «*generaliter omnes alios redditus et proventus quos comune senarum habet et habere debet*» per tutta la Maremma senese³¹.

Durante la seconda fase (1353-1401 ca.), con la nascita dell'Ufficio dei Paschi nel 1353, furono apportati cambiamenti sostanziali nelle relazioni tra le comunità maremmane e Siena per la gestione dei beni collettivi. Dato il crescente appetito senese per i pascoli maremmani, divenuti ormai una risorsa strategica, le sottomissioni iniziarono a dettagliare in modo sempre più preciso gli usi incamerati e messi a Dogana. Tre sono le dinamiche principali di questo periodo: a) gli usi di pascolo non vennero più dati in appalto a privati o alle stesse comunità maremmane; b) furono introdotte limitazioni del numero di animali locali (di proprietà o in soccida) fatti pascolare gratuitamente nelle corti dagli afferenti delle comunità; c) si avviò un nuovo percorso di verifica, ricognizione e negoziazione dei diritti vantati e concessi da Siena alle comunità. La genericità delle precedenti sottomissioni favorì alcuni insediamenti, in altri casi invece sostenne le pretese di Siena, cioè le necessità della Dogana: sebbene non sia chiara la situazione precedente, si trattava in entrambi i casi della perdita del controllo formale su questi beni da parte delle comunità. Essi infatti passavano a Siena, libera di concederli o revocarli ai suoi sottoposti e di stabilirne le modalità di gestione³².

In tale contesto Montepescali costituiva un'eccezione, e per questo fu oggetto negli anni Sessanta del Trecento di un tentativo di normalizzazione da parte della dominante. Il castello era un centro demico di rilievo ai primi del Trecento, con oltre 480 proprietari di immobili, e controllava la strada da Grosseto verso Siena, in una zona di cui era stato il principale avamposto senese fino al 1335. Probabilmente proprio per la sua rilevanza era riuscito a conservare ampie porzioni di usi di pascolo e pasture comunitative della sua corte, in particolare nella piana lungo la Bruna, ottima per la pasture e per la cerealicoltura, così come presso la collina su cui sorge l'insediamento³³.

Nel 1367 Siena istituì una commissione per «*investigare perquirere videre et examinare iura comunis senarum et etiam dicti comunis de monte pescalis*» e a chi spettavano³⁴. La comunità era stata posta sotto accusa per il possesso e la gestione dei suoi usi, non esplicitati nella sottomissione del 1300, perché in concorrenza alla Dogana: in questo modo, si affermava, il comune di Montepescali aveva danneggiato il controllo doganale sul bestiame e l'approvvigionamento carneo del mercato senese. Se i beni e gli usi individuati si fossero rivelati di spettanza

senese, sosteneva la delibera, essi sarebbero stati incorporati. In caso contrario si stabiliva invece che quei pascoli fossero obbligatoriamente venduti dalla comunità ogni anno alla Dogana ad un prezzo politico stabilito da Siena, vietando a Montepescali di ricavarne altre entrate. In questo modo il comune riuscì ad aggirare un'eventuale sentenza a suo sfavore, costringendo gli abitanti a cedere le pasture ad un prezzo fuori mercato. La comunità continuò a sfruttare i propri usi e a mantenere la formale proprietà delle pasture della corte, ma il monopolio dei pascoli della nascente Dogana venne ribadito e rafforzato gestendo *de facto* quello che non poteva essere assunto *de iure*³⁵.

La terza fase (1401-1419) registra generalmente una generosità maggiore da parte di Siena verso le comunità sottomesse: si nota infatti a) la scomparsa delle limitazioni al pascolo del bestiame locale di proprietà e in soccida nei territori comunitativi; b) l'attribuzione di privilegi ed esenzioni fiscali più ampie ad alcune comunità selezionate; c) la concessione dell'uso di pasture, bandite e terratici delle corti abbandonate. La motivazione principale di questa apparente liberalità era legata alla situazione delle comunità della Maremma meridionale, appena strappate agli Orsini e caratterizzate da uno spopolamento forte (in alcuni casi totale), per gli effetti della crisi tardomedievale e delle guerre subite. Siena scelse di puntare su alcuni insediamenti superstiti (Sovana, Manciano, Capalbio, Orbetello, Rocchette), destinando gli altri, ormai abbandonati, alla Dogana o a sostenere la ripresa economica e demografica delle comunità nel quadro di una politica consapevolmente popolazionista³⁶.

Allo stesso tempo il comune toscano completava la sua presa sulle risorse collettive delle comunità, come evidenzia il caso della corte di Montemassi, nella Maremma settentrionale. Nonostante la sottomissione del castello risalisse al 1328, la sistemazione giuridica dei suoi usi, alla base di un importante territorio di Dogana, venne chiarita solo tramite un *consilium* negli anni Venti del Quattrocento. La corte, in cui Siena possedeva gran parte degli usi e delle proprietà immobili dal 1328, era stata ceduta in cambio di 8.000 fiorini a cavallo dei due secoli all'influente famiglia senese dei Verdelli, originari di Montalcino, che l'avevano usata per pascolarvi gratuitamente 100 bovini e 400 ovini ogni anno³⁷.

Montemassi, una volta tornata al governo senese nel 1404, venne messa a Dogana, il bestiame locale iscritto nei libri dei Paschi e i massesi iscritti nell'elenco dei debitori del comune di Siena. Ciò contrastava apertamente con la consuetudine degli abitanti, i quali sostenevano che «mai da oggi in drieto per essa cagione furono mai gravati ovvero molestati cioè de le bestie loro», nemmeno per quelle tenute in soccida che dovevano pagare la metà, ma che «sempre l'anno tenute chome

anno tenute tucte le terre de la Maremma vostra le quali chome noto è a la signoria vostra per le decte cagioni mai anno pagato alchuna cosa»³⁸.

Nella petizione al governo di Siena la comunità chiedeva il ripristino della situazione precedente, probabilmente senza successo. Un documento allegato alla petizione, senza data ma chiaramente riferibile a questo periodo, riporta invece la sentenza al riguardo emessa dal maggior sindaco del comune di Siena. Il giudice, in punta di dottrina, sviscerò gli argomenti enunciati dalle due parti, riconoscendo le ragioni degli abitanti di Montemassi in merito al pagamento dell'eratico³⁹. La corte però restò a Dogana, anche quando Siena nel 1434 cedette le sue possessioni alla comunità, e in seguito i diritti dei Paschi prevalsero su quelli degli abitanti⁴⁰. Questi nel 1465 lamentavano «ché habbino buona et fertile corte, nondimeno nolla possono lavorare perché la bandita loro è sì stretta che non vi possono substentare el loro bestiame et tutto il resto va a Dogana», con gravi conseguenze per la cerealicoltura e per l'indebitamento della comunità⁴¹.

4. *La regolamentazione dei conflitti fra pastori transumanti e agricoltori*

L'appropriazione degli usi di pascolo a favore della Dogana ebbe una duplice conseguenza, molto probabilmente negativa, sulla produzione cerealicola delle comunità maremmane: la riduzione degli spazi pascolativi per il bestiame da lavoro e l'avvento su vasta scala del pascolo transumante anche nelle aree coltivate. Tutto ciò creò un nuovo livello di conflitto, orizzontale ma allo stesso tempo asimmetrico, perché regolato anch'esso da Siena, fra gli agricoltori maremmani e i pastori transumanti fidati in Dogana per l'accesso ai pascoli e alle coltivazioni non protette delle corti⁴².

L'uso delle bandite aveva una diretta incidenza sulla produttività cerealicola di ciascuna corte: «per non avere bandita non potiamo tenere de buoi senza e quagli non si può lavorare», affermavano nel 1424 gli abitanti di Samprugnano⁴³. Proprio per questo legame evidente il comune senese, nel corso della sua avanzata verso la Maremma meridionale, lasciò quasi sempre l'uso di qualche bandita alle comunità per favorire la ripresa della cerealicoltura e della popolazione⁴⁴. Il problema risiedeva nell'estensione e nella qualità degli usi concessi: talvolta è chiara la tendenza da parte di Siena ad appropriarsi delle pasture migliori, lasciando le peggiori per qualità o distanza dai campi coltivati alle comunità. In questo gioco a sfavore dei maremmani la debolezza demografica e l'arretramento delle colture avvenute nei decenni successivi alla Peste nera⁴⁵. L'eccessiva distanza dalle bandite poteva rendere più

lunghe e difficoltose le lavorazioni agricole quando i buoi impiegati necessitavano del pascolo, mentre la cattiva qualità delle pasture implicava la sottoalimentazione e il sovrasfruttamento degli animali da lavoro⁴⁶. Fuori dalle bandite, nel resto della corte, dove l'accesso dei buoi era regolamentato e contingentato, scattava infine la diretta concorrenza del più vorace bestiame minuto di Dogana⁴⁷.

La corte di Samprignano, un tempo tutta a bandita, una volta conquistata venne messa a Dogana perché spopolata: i nuovi abitanti chiesero che fosse concesso loro «uno paesetto el quale benché pichola cosa et magro sia ma perché è presso la terra et in luogho che la Doghana non dà impaccio sarebbe a noi asai chomodo et adatto [...] separato dalle buone pasture»⁴⁸. Nel 1448 invece gli abitanti del castello del Cotonone chiesero addirittura di avere una bandita pari alla metà di quella che avevano già in uso, pur di averla vicina ai campi coltivati. L'area però era «in sul passo de la Dogana che scende di Montagna et va in Maremma»: ne nacquero molti incidenti tra i pastori fidati e i custodi, così che nel 1460 si tornò alla bandita precedente⁴⁹.

Fra Tre e Quattrocento è evidente inoltre un incremento del volume dei danni commessi dalle greggi transumanti alle coltivazioni. Questo fatto è stato interpretato con la visione schematica del conflitto, ancestrale ed irriducibile, tra pastorizia-agricoltura. La documentazione comunitativa e quella senese permettono invece, con maggiore pregnanza, di dettagliare i differenti contesti in cui tale contrasto avviene e i vari fattori che lo influenzarono⁵⁰. Da un punto di vista giuridico, si deve innanzitutto considerare che la maggiore o minore severità della normativa senese o comunitativa, così come la certezza della pena, ebbero un peso. I *vergari*, cioè i pastori transumanti, che danneggiavano le coltivazioni erano giudicati dagli ufficiali dei Paschi e tenuti al solo risarcimento del danno, fissato dai giudici, evitando il pagamento dell'ammenda pecuniaria prevista dagli statuti locali. In questo modo si sbilanciava la gestione del conflitto orizzontale a favore della transumanza grazie all'intervento (verticale) di Siena come arbitro interessato⁵¹.

In particolare, queste dinamiche sono visibili negli anni Ottanta del Trecento e negli anni Venti del Quattrocento, quando la conflittualità tra maremmani e pastori fidati sembra raggiungere la massima intensità⁵². Nell'agosto del 1382 i fidati minacciarono di non recarsi in Dogana, dal momento che le comunità «faciunt ordinamenta et per illa condemnant bestias et patronos pro dampnis» in deroga all'obbligo della sola ammenda del danno praticata fino ad allora. Siena accondiscende vietando qualsiasi condanna pecuniaria e stabili che il risarcimento del danno fosse fissato da ufficiale dei Paschi e da un membro della comunità interessata⁵³. L'estate successiva il comune di Grosseto ripropose

la questione, lamentando «quod virgarii et pastores bestiarum maxime porcorum mictunt eorum bestias in granum et bladium et vineas et in banditam»⁵⁴. La città ottenne così di applicare contro i fidati le ammende stabilite dal proprio statuto, ma ad ottobre una nuova minaccia di non recarsi in Maremma da parte dei pastori impose definitivamente il solo risarcimento dei danni dati⁵⁵.

Le ragioni di questo scontro risiedono molto probabilmente nella crisi demografica e cerealicola negli anni Settanta del Trecento e nella riapertura dell'esportazione (*tratta*) del grano maremmano del 1382, in precedenza abolita da Siena⁵⁶. Il rilancio della produzione granaria, la necessaria difesa delle bandite concesse da Siena e un probabile aumento dei capi di bestiame fidati acuirono il conflitto, rendendo più grave e diffuso il danno dato e la sua percezione. La liberalizzazione della produzione cerealicola e l'avvento di alcune carestie, in particolare nel vicino stato fiorentino, favorirono negli anni successivi i tentativi di riconversione a grano dei pascoli abbandonati, innalzando il prezzo dell'erbatico chiesto da Siena ai pastori in conseguenza alla diminuzione dell'offerta di pasture⁵⁷.

Nel 1421 l'omicidio di un pastore reo di danno dato ad opera del guardiano di un campo di grano rivela ancora una volta le tensioni fra maremmani e transumanti. Il custode venne assolto per legittima difesa dal Consiglio generale di Siena su istanza dei suoi concittadini di Grosseto e delle maggiori comunità circostanti (Istia d'Ombrone, Montepescali, Campagnatico e Magliano). Proprio il vasto interesse suscitato in Maremma da questo episodio di violenza prova come non si trattasse probabilmente di un'eventualità remota o eccezionale, suggerendo che le comunità stessero tentando di difendere, con il custode grossetano, anche e soprattutto i propri interessi nella cerealicoltura⁵⁸.

La causa di questo clima di tensione risiedeva probabilmente sia nell'aumento vertiginoso del numero dei capi di bestiame che nello scarso raccolto della fine del secondo decennio del Quattrocento. Il primo fattore aveva portato al sovrasfruttamento dei pascoli doganali intorno agli anni 1417-1420, con circa 90.000 capi transumanti in Maremma nei periodi di massima e numerose «carestie d'erba». Nel 1421, invece, il raccolto fu pessimo, e ad esso seguirono una serie di mortalità ed il passaggio della compagnia di Braccio da Montone: di conseguenza il valore del grano ancora in erba a novembre, quando avvenne l'uccisione del pastore, dovette aumentare e con esso la severità dei provvedimenti in sua difesa. Negli anni successivi, comunque, altre denunce dei danni arrecati dai pastori alle colture sembrano confermare l'aumento vertiginoso del bestiame fidato in Dogana e la complicità di Siena nella difesa dei pastori⁵⁹.

In conclusione, come si è visto, si deve considerare che oltre alla messa in gerarchia dei diritti comunitativi e di quelli di Dogana giocò un ruolo importante anche la crisi demografica trecentesca e il variare del numero del bestiame transumante. Infatti, la regressione o l'avanzata della superficie messa a coltura o a pascolo, in seguito al variare della domanda delle popolazioni locali e dei mercati, poterono aggravare il conflitto fra pastori transumanti e agricoltori introdotto da Siena.

5. *Gli altri livelli di conflitto: fra comunità e fra pastori locali e transumanti*

La relazione verticale con Siena plasmò fortemente anche gli altri due livelli di conflitto per l'accesso ai beni comuni in Maremma: quello fra comunità e comunità e quello fra pastori transumanti e pastori locali. Anche in questo caso le dinamiche principali di tali fenomeni emergono dalla documentazione pubblica senese, che ha permesso di delineare in questi ambiti la preminenza della dominante come arbitro interessato. Oggetto del contendere erano i confini fra le corti, ovvero i limiti allo sfruttamento dell'incolto, in particolare del pascolo, consentiti a ciascuna comunità e ai suoi membri. Le caratteristiche geografiche, ambientali e demografiche del territorio maremmano, il carattere consuetudinario degli usi rendevano però difficilissimo il controllo e la custodia di tali spazi e diritti e assai facile la loro rivendicazione o il loro uso illegittimo da parte dei confinanti⁶⁰.

Tali dinamiche emergono con maggiore chiarezza nell'area boscosa e poco fertile delle Colline Metallifere, ai margini settentrionali del territorio della Dogana, in particolare tra le comunità confinanti di Montieri, Prata e Boccheggiano. In quest'area Siena, come per le altre terre sottoposte, intervenne per definire i confini fra le rispettive corti in modo *oggettivo* tramite i propri agronomi e ufficiali. Si trattava di un intervento pervasivo nella definizione del territorio sottoposto da parte della dominante e allo stesso tempo di un momento delicato per la posta, spesso alta, degli interessi in gioco fra le comunità confinanti. Non a caso le confinazioni furono oggetto di una costante rinegoziazione nel tempo nello Stato senese e una fonte costante di conflittualità⁶¹.

Già nel 1310 Siena aveva fissato i confini fra Prata e Perolla, ma i problemi maggiori sembrano emergere nel 1361, quando una serie di «rixes occisiones et scandala» sorsero fra gli abitanti di Montieri e Boccheggiano in occasione della ridefinizione dei confini, poi distrutti, da parte di una commissione senese. Nulla è noto del valore e della destinazione produttiva delle aree oggetto della confinazione né per

quale delle due comunità questa fosse realmente svantaggiosa e quanto. Se ne può solo dedurre la grande importanza, data la gravità percepibile degli scontri, il timore degli ufficiali senesi di assistere a nuovi fatti di sangue, la decisione di non punire gli autori della distruzione dei confini. Siena decise comunque di inviare dei nuovi ufficiali col compito di ricomporre la lite e far valere i confini stabiliti dai suoi uomini⁶².

Nel 1418 è la comunità di Boccheggiano a richiedere l'intervento di Siena, dal momento che poco tempo prima, «ad petitionem hominum de Prata et de Monterio», aveva visto restringersi i propri confini in favore di queste ultime mentre il resto del suo territorio era stato posto a Dogana, tagliando fuori gli abitanti dal suo sfruttamento. Per questo motivo, sostenevano i latori, «nullum fructum aut comodum ex inde percipere possunt», col rischio che la terra «in modico tempore veniet inhabitata et totaliter derelicta» per l'emigrazione verso Montepescali, Gavorrano, Scarlino, dove gli abitanti «meliorem modum inveniunt vivendi et sustinendi familias suas». La petizione in questo caso venne accolta, alla comunità furono concesse alcune franchigie per il fisco e per i pascoli e si ha notizia di una nuova ridefinizione dei confini fra Prata e Boccheggiano successiva al 1419⁶³.

In questa sequenza di conflitti e negoziazioni, emergono con chiarezza due elementi: la definizione dei confini, al netto dell'enfasi tipica delle petizioni delle comunità senesi, è comunque l'elemento decisivo per garantire la sopravvivenza della comunità tramite lo sfruttamento degli usi relativi sull'incolto. La relazione verticale con Siena fa di quest'ultima un arbitro interessato nella definizione dei limiti territoriali e giuridici, suscettibile di favorire gli interessi della Dogana o delle comunità con maggiore rilevanza strategica e con più forti legami con il regime comunale. Ciò portò la dominante ad assumere sia il ruolo di potenziale propellente di nuovi conflitti, come nel 1361, sia quello di giudice di ultimo appello: in ogni caso di incidere sulla vita delle singole comunità sottoposte. Emerge comunque la ricerca da parte di Siena di una mediazione costante fra questi interessi contrastanti, ed è proprio la Dogana stessa, sporadicamente nel Trecento e stabilmente con lo Statuto del 1419, ad essere investita con i suoi ufficiali dell'autorità di sedare le liti e stabilire i confini fra le comunità della Maremma. Si tratta di un compito che travalica la gestione della transumanza, sottolineando ancor di più il ruolo della Dogana nel ridisegno effettivo del territorio, nel controllo delle sue principali dinamiche socio-istituzionali e dunque nella costruzione dello Stato senese⁶⁴.

L'altra conflittualità latente nella Maremma posta a Dogana è quella fra pastori «forestieri» e pastori locali, al pari di quanto osservato anche nella transumanza castigliana⁶⁵. Se la prima categoria consiste eviden-

temente nei pastori transumanti e negli allevatori non appartenenti allo Stato senese il cui bestiame è *fidato*, cioè contato, pascolato e protetto in Dogana, la seconda è molto più variegata: i suoi membri erano definiti «questi del nostro paese cioè città, contado, distretto et iurisdictione di Siena»⁶⁶. Queste due categorie sono efficaci dal punto di vista giuridico-amministrativo di Siena, ma non lo sono altrettanto in una prospettiva economico-sociale, in cui è rilevante comprendere la provenienza del bestiame, e, se possibile, quella dei capitali. Da un punto di vista delle provenienze del bestiame le categorie sono tre: pastori e allevatori non appartenenti alla Stato di Siena; pastori e allevatori senesi (Siena, Valdichiana, Valdorcìa); pastori e allevatori maremmani. Queste classificazioni hanno comunque un carattere trasversale, riunendo differenti strati sociali: grandi allevatori e proprietari; piccoli e medi allevatori e proprietari, cui è affidato eventualmente anche bestiame altrui; soccidari che per la loro parte possono usufruire delle esenzioni di pascolo concesse dalla dominante a ciascuna corte (come i maremmani, gli amiatini o alcuni membri delle comunità appenniniche)⁶⁷; pastori salariati. È plausibile, ma non certo, che i pastori maremmani appartenessero in buona parte a queste ultime classi sociali, e che i cosiddetti «biancani» fossero sostanzialmente grandi e medi allevatori senesi o del contado senese, in particolare della Valdorcìa⁶⁸. Il conflitto, in particolare, sembra emergere fra questo gruppo e quello dei pastori forestieri, mentre quello dei maremmani resta apparentemente sullo sfondo. I primi due, invece, si caratterizzano per una continua negoziazione con Siena, volta ad ottenere condizioni di fida vantaggiose, e per un comportamento spesso al di là della legge (violazione dei confini dei pascoli, risse, tentativi di frode o evasione del pagamento dell'eratico).

Il conflitto fra le due categorie emerge con forza nella documentazione solo fra 1418 e 1419, quando i «biancani» furono denunciati dai pastori forestieri agli ufficiali dei Paschi, perché «preveniunt eos in mittendo eorum bestias in dicta pascua et transeunt confines solitos observari, ita quod qui omnia pascua comunis senarum manimettunt et gualdeggiant, unde ipsi forenses pro bestiis eorum reperiunt magnum dannum». Il comune di Siena per tutta risposta ribadì il rispetto dei confini assegnati a ciascun gregge e pastore e stabilì una multa di 50 lire ogni 100 ovini per chi li violasse⁶⁹.

L'origine dello scontro può essere legata all'aumento progressivo del bestiame fidato in Dogana e, forse alla sua cattiva gestione, dal momento che negli anni immediatamente precedenti si registrano carestie d'erba e violazioni dei confini. I valdorciani e gli altri del contado senese approfittarono probabilmente dell'apertura della via amiatina verso la Maremma meridionale recentemente conquistata per raggiun-

gere prima dei greggi dell'Appennino le pasture migliori. Proprio per scontare questo vantaggio, già nel 1416, il Consiglio generale di Siena aveva stabilito di far pagare ai biancani una fida di 8,5 fiorini invece che di 8 come ai pastori forestieri. Si riteneva infatti che i primi «abbino maggior comodo et utilità de paschi del comuno di Siena che gli altri forestieri», come fu ribadito anche nello Statuto della Dogana del marzo 1419⁷⁰. Pochi giorni dopo l'approvazione di quest'ultimo testo una commissione di cittadini senesi fu incaricata di risolvere le liti che si erano create tra la comunità dei pastori, la *vergarìa*, e gli amministratori della Dogana, stabilendo di far pagare ai pastori locali la stessa cifra dei forestieri⁷¹.

Come nel caso precedente, anche in questo Siena si comporta da arbitro (apparentemente) imparziale, come una forza equilibratrice nei confronti dei due gruppi interni alla *vergarìa*: l'obiettivo della dominante era infatti accogliere più bestiame possibile in Dogana, al di là della sua provenienza. Ciò comportò probabilmente il sovrasfruttamento delle pasture maremmane, con una serie di squilibri ecologici e la nascita di una competizione per l'accesso alle pasture fra i differenti gruppi di pastori transumanti. Una serie di indizi fa inoltre pensare che, al di là degli episodi descritti, il gruppo realmente penalizzato sia stato quello dei pastori e degli allevatori maremmani, oggetto di un processo di impoverimento e di soggezione ai capitali provenienti da Siena in cui la Dogana sembra aver avuto un ruolo fondamentale, introducendo l'obbligo del pagamento per il bestiame in più al pascolo nella corte e favorendo la concorrenza del bestiame forestiero⁷².

6. Conclusioni

Lo studio della normativa senese – statutaria, legislativa, pattizia – come anche e soprattutto delle petizioni delle comunità, rivela l'emergere costante, seppur con momenti di maggiore e minore intensità, di diversi livelli di conflitto per l'accesso alle risorse collettive. Mancano ancora ulteriori approfondimenti a livello micro, tramite le fonti processuali ed i registri notarili e lo studio di specifiche comunità nel lungo periodo, per cogliere a livello locale le dinamiche qui osservate a volo d'uccello per la Maremma. Tali ricerche potranno mostrare la fecondità dell'integrazione fra un approccio micro-storico ed uno più focalizzato sulle istituzioni a livello sovra-locale, sintesi indispensabile – ed è questo un contributo potenzialmente rilevante del caso senese – in contesti caratterizzati da una conflittualità a più livelli per l'accesso alle risorse collettive⁷³.

Infatti, se non sono molte le informazioni relative al quadro precedente all'avvento di Siena, così come quelle raccolte a livello micro, è evidente la profonda trasformazione delle dinamiche e dei conflitti per l'accesso alle risorse collettive operata dall'istituzione della Dogana dei Paschi, dallo sviluppo dell'allevamento transumante e dai forti interessi pubblici e privati in gioco, che facevano di Siena e dei suoi legislatori ed ufficiali degli arbitri interessati. L'impatto di queste dinamiche fu tanto maggiore perché avveniva in un contesto agricolo e ambientale di campi aperti, basato sullo sfruttamento dell'incolto e caratterizzato da una progressiva debolezza delle comunità, costantemente in un precario equilibrio demografico ed ecologico. Le resistenze allo sviluppo su grande scala delle attività pastorali erano dunque deboli, e la necessaria complementarità a livello locale tra agricoltura e allevamento facilitò la supremazia di quest'ultima attività, implementata dalla dominante senese.

Di conseguenza, alcuni livelli di conflitto orizzontali si trasformarono e divennero asimmetrici (fra comunità), mentre se ne crearono di nuovi (fra pastori transumanti e agricoltori o allevatori locali) all'interno di un processo di espropriazione degli usi di pascolo, a sua volta fonte continua di negoziazione e conflitto fra Siena e le popolazioni maremmane. Ne derivò innanzitutto la crescente dipendenza da Siena della capacità di resilienza delle comunità, soprattutto durante la congiuntura economica negativa del Trecento. Ciò avveniva all'interno di uno *squilibrio controllato* fra esigenze della Dogana e degli insediamenti. In secondo luogo si ebbe il probabile impoverimento dell'economia pastorale e cerealicola delle comunità maremmane, sottoposte alla pressione del bestiame transumante, alla limitazione dell'accesso alle terre e agli usi, al rischio di eccessivo indebitamento e default, alla pressione fiscale senese, alle guerre di conquista, all'avanzata del capitale cittadino, in una spirale negativa che favoriva a sua volta la prima tendenza. A ciò deve aggiungersi il rischio di degrado ambientale e di impoverimento delle pasture per la ricerca di profitti a breve termine del comune di Siena e dei suoi ufficiali.

Lo studio dei vari livelli di conflitto permette di distinguere il caso senese all'interno del panorama europeo e italiano sui *commons* e le relative istituzioni: sebbene il processo di erosione delle risorse collettive sia stato rivisto e sfumato da regione a regione, sono note comunque alcune tendenze che ne caratterizzarono l'evoluzione fino ai processi di abolizione fra XVIII e XIX secolo. La prima, interna alla comunità o all'istituzione delegata alla gestione della risorsa, consiste nella progressiva esclusione dall'accesso di alcune categorie sociali, sulla base della residenza o del possesso di proprietà immobili, del censo, dell'antichità

della famiglia nel territorio. In alcuni casi portò ad un controllo oligarchico, se non privatistico, di alcune risorse comuni⁷⁴. L'altra tendenza è quella della ri-allocazione delle risorse e dei loro proventi allo Stato o agli attori che, esterni o interni alle comunità locali, riuscirono a trarre vantaggio dalla nuova re-distribuzione. Ciò poté portare al medesimo controllo dei beni comuni in poche mani, oppure alla loro trasformazione da beni comunitativi/comunali a beni di fatto demaniali, aperti a logiche e criteri di sfruttamento e gestione sovra-locali⁷⁵.

I Paschi di Siena in Maremma appartengono a questo secondo modello, come le pasture sottoposte alla Dogana *della Mena delle pecore* in Puglia e alle dogane pontificie nel Lazio. La Dogana senese se ne distingue però per la precocità, per la pervasività, per la profondità del processo di espropriazione, come testimoniato dal crearsi di più livelli di conflitto, risolti *de facto* se non *de iure* sempre a favore degli interessi senesi a partire dal Trecento. La Dogana nasce e si definisce inoltre con questo nome circa un secolo prima (1366): nonostante uffici e normative preposti al controllo della transumanza esistessero già nel Regno normanno-svevo del XII-XIII secolo e nello Stato Pontificio del Trecento, la progettualità, le basi giuridiche e le metodologie di espropriazione della Dogana senese risultano comunque a metà del XIV secolo assai più avanzate⁷⁶.

Un altro paragone potrebbe essere fatto con il processo di demanializzazione portato avanti dalla Repubblica di Venezia nella Terraferma dalla fine del Quattrocento. Anche in questo caso, all'indomani della conquista quattrocentesca delle Venezie e della Lombardia orientale, la Serenissima si trovò ad imporre un controllo più stretto sui boschi e le pasture sparse sul territorio per salvaguardare i propri interessi cantieristici ed annonari, evitare conflittualità e gestioni locali indiscriminate o improduttive in un'ottica veneziana, assicurare l'autonomia e il gettito fiscale delle comunità. La progressiva incisività della tutela e dei vincoli della dominante sulle *comugne*, considerate come un bene in concessione alle comunità locali, la ricerca di un equilibrio fra pascolo per i buoi e difesa dei boschi, il conflitto fra necessità finanziarie straordinarie ed entrate fiscali regolari, così come la nomina di magistrature *ad hoc* per la gestione delle risorse collettive richiamano dinamiche similari a quelle del caso senese⁷⁷.

Anche in Maremma, infatti, il processo di appropriazione non riguardò solo alcune categorie di risorse collettive, come quelle di pascolo per le Dogane, ma tutte (acque, boschi, terratici o diritto di coltivare...) vennero ridefinite come concessione entro la nuova relazione con Siena. Risorse di pascolo apparentemente marginali e poste in aree economicamente e demograficamente periferiche si rivelarono decisive

per le casse pubbliche del comune di Siena e per lo sviluppo degli investimenti nel settore dell'allevamento delle classi cittadine medio-alte e degli enti religiosi e caritatevoli (come l'ospedale di Santa Maria della Scala di Siena)⁷⁸. Allo stesso tempo tutto ciò ebbe un prezzo, pagato con la riorganizzazione degli insediamenti e la limitazione dell'accesso a queste risorse per le scarse popolazioni locali. Si tratta di una tendenza, comune a quella veneziana, che altrove è stata definita come la vera «tragedia delle risorse collettive». Consiste nella progressiva esclusione o limitazione di fasce di popolazione dal loro godimento nel tempo, più che nella auto-distruzione dei beni comuni. Di fatto, Siena e la sua Dogana anticiparono con forza questa dinamica di piena Età Moderna già all'indomani della grande congiuntura negativa del Trecento, confermando l'eccezionalità dei processi economici e sociali del Medioevo italiano, in particolare di quello comunale, nel panorama europeo⁷⁹.

DAVIDE CRISTOFERI
Universiteit Gent
Department of History
davide.cristoferi@ugent.be

Note al testo

* Il presente articolo rielabora elementi tratti dalla tesi di dottorato presso l'Università di Siena in Beni Culturali e Storia Medievale, ciclo XXVIII di chi scrive – D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena: la costruzione della Dogana dei Paschi e lo sviluppo della transumanza in Maremma (metà XIV-inizi XV secolo)*, a. 2015-16, tutor M. Ginatempo (in particolare i contenuti della Parte I, Cap. 5 e della Parte II, Cap. 1 e 4). L'autore del presente articolo ha beneficiato inoltre dei fondi del progetto di ricerca GINI: Growth, INequality & Institutions in Pre-Industrial Europe (Late Middle Ages-19th centuries) - 2015-2019 promosso dal Dipartimento di Storia e da quello di General Economics dell'Università di Gent (Belgio). Ringrazio Gabriella Piccinni, Maria Ginatempo ed Erik Thoen per aver accompagnato e sostenuto le ricerche di questi anni di dottorato e la stesura di questo articolo, Roberto Leggero per averne ospitato la discussione alle *Quatrièmes Journées suisses d'Histoire* (Lausanne, 9-11 giugno 2016), così come gli autori del referaggio anonimo, che hanno contribuito all'ulteriore implementazione del testo.

¹ Una rassegna delle tendenze storiografiche sul tema è in A. TORRE, V. TIGRINO, *Beni comuni e località: una prospettiva storica*, in «Ragion Pratica», XLI (2013), pp. 333-46. Si vedano ad esempio i vari modelli teorici basati sul «dilemma del prigioniero» nel dibattito Hardin-Ostrom (G. HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, in «Science», 162 (1968), pp. 1243-8; E. OSTROM, *Governare i beni collettivi*, saggi introduttivi di C.A. RISTUCCIA, G. VETRITTO, F. VELO, Venezia 2006, ed. or. Cambridge 1990, pp. 11-40).

² Si veda i contributi in D. MORENO, O. RAGGIO (a cura di), *Risorse collettive*, in «Quaderni Storici», 81 (1992); G. ORTU, *Il corpo umano e il corpo naturale. Costruzione dello spazio agrario e pretese sulla terra nella Sardegna medievale e moderna*, pp. 653-86; M. CAFFIERO, *Terre comuni, fortune private. Pratiche e conflitti internotabiliari per il controllo delle risorse collettive nel Lazio (XVIII-XIX secolo)*, pp. 783-800; V. NITSIAKOS, *Adattamento ecologico e regolamentazione dell'accesso al pascolo comune tra i pastori Valacchi della Grecia*, pp. 885-910. Il rapporto fra saperi naturali e pratiche giuridiche è stato indagato in O. RAGGIO, *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria*, ivi, 79 (1992), pp. 135-70; ID.,

Euphorbia characias L. *Annotazioni su tecniche di pesca e saperi naturalistici*, ivi, 81 (1992), pp. 911-24; ID., *Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale*, ivi, 88 (1995), pp. 155-94; ID., *Costruzione delle fonti e prova: testimoniali, possesso e giurisdizione*, ivi, 91 (1996), pp. 135-56. Si veda anche il *panel* organizzato alla III EURHO Conference, Girona, 7-10 settembre 2015, a cura di V. Tigrino e A. Stagno: *Common-lands and conflicts: Historical and archaeological perspectives* (www.ruralhistory2015.org). Sul tema dei conflitti per la definizione e l'organizzazione dello spazio politico e sociale si veda S. LOMBARDINI, O. RAGGIO, A. TORRE (a cura di), *Conflitti locali e idiomi politici*, «Quaderni Storici», 63 (1986).

³ Si vedano i contributi in G. ALFANI, R. RAO (a cura di), *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, Milano 2011, elaborati sulla base del modello della Ostrom (OSTROM, *Governare i beni collettivi* cit.) e della sua trasposizione nel dibattito storiografico nordeuropeo (M. DE MOOR, L. SHAW-TAYLOR, P. WARDE (eds), *The management of common land in north west Europe ca. 1500-1850*, Turnhout 2002). Si veda a proposito dei conflitti per l'accesso alle risorse collettive il contributo presentato alla XLVIII Settimana di Studio Datini su *Gestione dell'acqua in Europa (XII-XVIII secc.)*, Prato 14-17 maggio 2017: M. DI TULLIO, C. LORENZINI, *La ricerca della sostenibilità. Economia, acqua, risorse e conflitti nell'Italia Settentrionale (secc. XV-XVIII)*, di prossima pubblicazione.

⁴ Si veda: J. MARINO, *Wheat and whool in the Dogana di Foggia. An equilibrium model for early modern economic history*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge, Temps modernes», C/2 (1988), pp. 871-92; ID., *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, Napoli 1992; ID., *I livelli di Governo della Dogana di Foggia in età moderna*, in A. MATTONE, P. SIMBULA (a cura di), *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, Roma 2011, pp. 71-7. Per una visione più critica: S. RUSSO, *Abruzzesi e pugliesi: la ragion pastorale e la ragion agricola*, in *La transumanza dans les pays méditerranéens du XVe au XIX siècle*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps Modernes», C/2 (1988), pp. 923-35; ID., *Il conflitto tra agricoltura e pastorizia transumante nella Dogana di Foggia*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité», CXXVIII/2 (2016), (mefra.revues.org); ID., B. SALVEMINI, *Ragion pastorale e ragion di Stato: spazi dell'allevamento e spazi dei poteri nell'Italia di età moderna*, Roma 2007, in particolare i capitoli IV e V; S. RUSSO, F. VIOLANTE, *Dogane e transumanze nella penisola italiana tra XII e XVIII secolo*, in M. SPEDICATO (a cura di), *Campi solcati. Studi in memoria di Lorenzo Palumbo*, Galatina 2009, pp. 157-72; ID., *Il re, il contadino, il pastore. La grande masseria di Lucera e la Dogana delle pecore di Foggia tra XV e XVI secolo*, Bari 2009, pp. 123-82. Si veda anche i recenti contributi: P. D'ARCANGELO, *La Capitanata urbana tra Quattro e Cinquecento*, Napoli 2017; ID., *Le scritture della dogana della mena delle pecore di Foggia (metà del XV secolo - metà del XVI secolo)*, in «Nuova rivista storica», CI/2 (2017), pp. 555-91. Riguardo agli studi sui beni comuni nel Mezzogiorno al di fuori delle istituzioni doganali si vedano il recente contributo di A. BULGARELLI LUKACS, *La gestione delle risorse collettive nel regno di Napoli in età moderna: un percorso comparativo*, in *La gestione delle risorse collettive* cit., pp. 227-46.

⁵ Si veda a questo proposito il recente: G. ONGARO, *Protecting the commons: self-governance and state intervention in the Italian States during the sixteenth and seventeenth centuries*, in «Continuity and Change», XXXI/3 (2016), pp. 311-34. Si veda per un confronto con l'Europa del Nord: P. WARDE, *Ecology, economy and state formation in Early Modern Germany*, Cambridge 2010; ID., S. SORLIN (eds), *Nature's End. History and the Environment*, Basingstoke 2009; *The management of common land* cit. Per la Terraferma veneta si veda S. BARBACETTO, «La più gelosa delle pubbliche regalie». I «beni comunali» della Repubblica veneta tra dominio della signoria e diritti delle comunità. Secoli XV-XVIII, Venezia 2008.

⁶ Si vedano in generale per la Toscana di Età moderna: L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994; L. TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, in «Studi Storici», I (1961), pp. 223-66; M. BICCHIERAI (a cura di), *Beni comuni e usi civici nella Toscana tardo medievale. Materiali per una ricerca*, Venezia 1995; M. GINATEMPO, *Le autonomie nella Toscana senese del Basso Medioevo, in Poteri centrali e autonomie nella Toscana medievale e moderna*, Firenze 2012, pp. 107-34.

⁷ Si veda per la definizione delle «istituzioni pesanti» legate alla transumanza: F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, 2 voll., Torino 1986, ed. or. Paris 1949, vol. 1, pp. 73-93. Per la transumanza nel Midi francese: *L'élevage en Méditerranée occidentale*, Paris 1977; J.-C. DUCLOS, A. PITTE (a cura di), *L'homme et le mouton dans l'espace de la transhumance*, Grenoble 1994; P.-Y. LAFFONT (dir.), *Transhumance et estivage en Occident des origines aux enjeux actuels*, Toulouse 2006. Per la transumanza nell'Italia del nord, oltre ai contributi citati nelle note 3 e 4, si veda: R. COMBA, A. DEL VERME, I. NASO (a cura di), *Greggi, mandrie e pastori nelle Alpi occidentali (secoli XII-XX)*, Cuneo-Rocca de' Baldi 1996; I. FRANCESCHINI, *L'alpeggio in Val Rendena tra medioevo e prima età moderna*, Tione 2008; ID., *L'alpeggio nel Trentino bassomedievale (secoli XIII-XV). Prime ricerche*, in *La pastorizia mediterranea* cit., pp. 601-20; M., DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo*, Morbegno 2012. Per quella nella Penisola Iberica: J. KLEIN, *The Mesta. A study in Spanish Economy History 1273-1836*, Boston 1920; P. GARCIA MARTIN, *La Mesta. Transumanza in Castiglia dal XIII al XIX secolo*, Bari 1998; M. GERBET, *Un élevage original au Moyen Âge*, Paris 2000; M. DIAGO HERNANDO, *Mesta y trashumancia en Castilla*, Madrid 2002. Per le Dogane laziali: J.C. MAIRE VIGUEUR, *Les pâturages de l'Eglise et la douane du bétail dans la province du Patrimoine (XIV-XV siècle)*, Roma 1981; ID., *Des brebis et des hommes. La transhumance à Rome à la fin du Moyen Âge*, in D. BARTHELEMY, J.-M. MARTIN (dir.), *Liber Largitorius. Mélanges en l'honneur de Pierre Toubert*, Genève 2003, pp. 219-37; A. CORTONESI, *L'allevamento nella Campagna Romana alla fine del medioevo*, in B. SAITTA (a cura di), *Città e vita cittadina nei paesi dell'area mediterranea. Secoli XI-XV*, Atti del Convegno Internazionale in onore di Salvatore Tramontana (Adrano-Bronte-Catania-Palermo, 18-22 novembre 2003), Roma 2006, pp. 207-48.

⁸ Per le dinamiche ambientali nel tardo Medioevo: C. CITTER, A. ARNOLDUS-HUYZENDVELD, *Uso del suolo e sfruttamento delle risorse nella pianura grossetana nel Medioevo. Verso una storia del parcellario e del paesaggio agrario*, Roma 2012; ID., *Archeologia urbana a Grosseto. Origine e sviluppo di una città medievale nella «Toscana delle città deboli»*. *Le ricerche 1997 – 2005*, 2 voll., Firenze 2007. Per quelle demografiche e insediative: M. GINATEMPO, *Crisi di un territorio: il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo*, Firenze 1988; R. FARINELLI, *I castelli nella Toscana delle «città deboli»*. *Dinamiche del popolamento e del potere rurale nella Toscana meridionale (secoli VII-XIV)*, Firenze 2007; ID., M. GINATEMPO, *I centri minori della Toscana senese e grossetana*, in *I centri minori della Toscana nel Medioevo*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Figline Valdarno, 23-24 ottobre 2009), Firenze 2013, pp. 137-98. Per quelle istituzionali: EAD., *Uno stato «semplice»: l'organizzazione del territorio nella Toscana senese del secondo Quattrocento*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica, Economia, Cultura, Arte*, 3 voll., Pisa 1996, vol. 3, pp. 1073-102; EAD., *Le autonomie nella Toscana senese del Basso Medioevo, in Poteri centrali e autonomie nella Toscana medievale e moderna*, Firenze 2012, pp. 107-34; O. REDON, *Lo spazio di una città, Siena e la Toscana meridionale (secoli XIII-XIV)*, Siena 1999; M. ASCHERI, D. CIAMPOLI, *Il distretto e il contado nella Repubblica di Siena: l'esempio della Val d'Orcia nel Quattrocento*, in A. CORTONESI (a cura di), *La Val d'Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell'età moderna*, Atti del Convegno (Pienza, 15-18 settembre 1988), Roma 1990, pp. 83-112; Per quelle produttive: G. CHERUBINI, *Risorse, paesaggio ed utilizzazione agricola del territorio della Toscana sudoccidentale nei secc. XIV-XV*, in *Civiltà ed economia agricola in Toscana nei secc. XIV-XV: problemi della vita delle campagne del tardo medioevo*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 21-24 aprile 1979), Pistoia 1981, pp. 91-115; G. PICCINI, *L'Amiata nel contesto della montagna toscana: ambiente, produzione, società nel tardo medioevo*, in M. ASCHERI, W. KURZE (a cura di), *L'Amiata nel medioevo*, Roma 1989, pp. 197-215; G. PINTO, *La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Firenze 1982; C. WICKHAM, *Paludi e miniere nella Maremma toscana, XI-XIII secolo*, in *Castrum 7: Zones côtières littorales dans le monde méditerranéen au Moyen Âge*, Atti del Convegno (Roma, 23-26 ottobre 1996), Roma-Madrid 2001, pp. 451-66.

⁹ «Ancho con ciò sia cosa che 'l paese di Maremma sia el più alto e più rilevato e più degno che abbi la nostra città e di maggiore fructo e quasi si può dire essere un reame e quello che può dare ricchezza e abbondanza e tesori a la nostra città più che niuno altro quando fusse ben governato e ben custodito, e come le cose si sieno andate per li passata per negligentia sono divenuti quasi

sterili e inculti, et de le cose che noi dovremo cavare larghi fructi e proventi noi largamente vi mettiamo de la pecunia del nostro comune»: Archivio di Stato di Siena (d'ora in poi ASS), *Consiglio Generale*, 198, c. 105r, 14 febbraio 1398 (1399). Nella datazione dei documenti, dove l'uso senese e quello moderno non coincidono (l'anno iniziava a Siena il 25 marzo) quest'ultimo è riportato fra parentesi. Si veda anche: I. IMBERCIADORI, *Il reame della Repubblica senese*, in ID., *Studi su Amiata e maremma*, Firenze 2002, p. 75.

¹⁰ Per la bibliografia sulla Dogana dei Paschi di Siena si veda: ID., *Il primo Statuto della Dogana dei Paschi maremmani (1419)*, in ID., *Studi su Amiata e maremma* cit., pp. 97-126; D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza in Toscana: pastori, bestiame e pascoli nei secoli XV-XIX*, Firenze 1987; O. DELL'OMODARME, *Le dogane di Siena, di Roma e di Foggia: un raffronto dei sistemi di «governo» della transumanza in età moderna*, in «Ricerche storiche», XXVI/2 (1996), pp. 259-303; P. MARCACCINI, L. CALZOLAI, *I percorsi della transumanza in Toscana*, Firenze 2003.

¹¹ Si veda: G. PICCINNI, *La politica agraria del comune di Siena*, in A. CORTONESI, G. PICCINNI, *Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, protesta contadina*, Roma 2006, pp. 207-92.

¹² Siena univa il fisco, il patrimonio e gli usi di ogni comunità in un'unica gabella, per cederla in appalto separatamente, corte per corte, alla comunità stessa o, più spesso, ad investitori privati senesi. I diritti ceduti erano di norma i seguenti: *terraticum, curaturam, molendinum, kabellam, herbativo, glandatico, passagium* per il bestiame degli appaltatori, diritti a sfruttare legna e acqua per le necessità di *porcari, pecudarii e famuli*, riscossione delle multe per danno dato. La rendita poteva essere affittata alle comunità in forma perpetua o pluriennale, spesso in cambio di censi in natura (frumento, ecc.), oppure in moneta. Le società di appaltatori invece versavano rate e/o acconti finali sempre in denaro contante, e la gabella era ceduta loro di norma per un periodo che andava da uno a cinque anni. Si veda: ASS, *Gabella*, 27, cc. 7r-8r, 21 novembre 1296; c. 23r, 22 maggio 1297; 24v-25r, 28 maggio 1297; cc. 261v-262r, 8 ottobre 1305 e V. COSTANTINI, «*Carnifices sive mercatores bestiarum*»: i macellai senesi tra lavoro, affari, rivolte (metà XIII-metà XIV secolo), tesi di dottorato, Università di Siena, a.a. 2012-13, tutor F. Franceschi, p. 136.

¹³ Si veda: REDON, *Lo spazio di una città* cit., pp. 100-69; P. CAMMAROSANO, V. PASSERI, *I castelli del senese. Strutture fortificate dell'area senese-grossetana*, Siena 1976, 2 voll., *ad voces*; D. BALESTRACCI, *Le guerre di Siena nel secolo XIV*, in M. MARROCCHI (a cura di), *Fortilizi e campi di battaglia nel Medioevo attorno a Siena*, Atti del Convegno di Studi (Siena, 25-26 ottobre 1996), Siena 1998, pp. 15-7, 22-3; *Cronaca senese attribuita ad Agnolo di Tura del Grasso detta Cronaca Maggiore*, in A. LISINI, F. IACOMETTI (a cura di), *Cronache senesi*, Bologna 1931-1939, pp. 369-520.

¹⁴ «Se questo farete varanno e paschi duo milia fiorini de toto più che non valgionno a vendiragli scianati et ancho ne seguiranno molte più utilità», recita il testo della riforma (ASS, *Consiglio Generale*, 152, cc. 31v-32r, 20 giugno 1353).

¹⁵ ASS, *Consiglio generale*, 175, c. 60r, 20 dicembre 1366.

¹⁶ Ad esempio, nel 1382 si denuncia «quod mercatores non ducerent nec micterent eorum bestias in paschuis comunis senarum in grave dampnum comunis senarum» (ASS, *Consiglio Generale*, 192, c. 6v, 13 agosto 1382).

¹⁷ Si trattava di una delle maggiori entrate della Repubblica: gli utili registrati nei 41 esercizi di bilancio annuale conservati sono pari a 284.194 fiorini (ASS, *Regolatori*, 2, 1 luglio 1362-13 gennaio 1366; ivi, 3, 1367-1377; ivi, 4, aprile 1383-28 giugno 1393; ivi, 5, 1 luglio 1393-17 ottobre 1406; ivi, 6, 1 gennaio 1406-21 febbraio 1418).

¹⁸ Le informazioni sulla frammentazione e la ripartizione delle corti fra proprietà privata e collettiva sono assai scarse. Ai primi del Trecento è noto che a Montepescali la proprietà contadina era pari al 44% e quella comunitativa al 42%, mentre a Prata una era al 56% e l'altra al 19%. Si tratta dei dati elaborati dalla Tavola delle Possessioni (1316-20) dall'équipe di Giovanni Cherubini e riferibili a circa 1/3 delle rispettive corti (G. CHERUBINI, *Proprietari, contadini e campagne senesi*, in ID., *Signori contadini borghesi*, Firenze 1974, pp. 266-7, 274-5, 278-81). Poche informazioni sono note anche per l'estensione dei possedimenti: a Montemassi ai primi del Quattrocento sono attestati 242 appezzamenti, di cui 159 erano terre lavorative in

tutto o in parte (il 19% riprese al bosco, il 7% di sodaglia, il 13% di sodaglia a bosco) con dimensioni fra mezzo ettaro a 2 ettari. A Talamone invece una buona parte dei terreni variava tra i 5 e i 10 ettari. Si veda ASS, *Capitoli*, 163, cc. 3v-17r, 1406-1415.

¹⁹ Si trattava di un sistema promiscuo di pascolo e colture che prevedeva probabilmente, come nel modello nord-europeo dell'*open fields* (si veda il recente C. DYER, E. THOEN, T. WILLIAMSON (eds), *Peasants and Fields, c.700-c.1800. The reasons for adopting and using open fields*, Turnhout 2017), una regolamentazione condivisa della destinazione dei terreni, un forte sapere ecologico e un ruolo preminente della comunità, che fungeva da assemblea per la risoluzione dei principali conflitti per l'accesso ai beni comuni e da rappresentante per la negoziazione di quelli con l'alto dominio signorile. Si veda in questo senso per l'Età Moderna: A. DANI, *I comuni dello Stato di Siena e le loro Assemblee (secc. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica*, Siena 1998.

²⁰ Per gli usi civici nella Toscana tardomedievale si veda: *Beni comuni e usi civici* cit.; per quelli nello Stato senese di Età Medicea e, in particolare, sotto la Dogana dei Paschi di Età Moderna si veda: A. DANI, *Usi civici nello Stato di Siena di Età Medicea*, Bologna 2003; ID., *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVIII secolo*, in *La pastorizia mediterranea* cit., pp. 254-75.

²¹ Per la cerealicoltura maremmana si veda: PINTO, *La Toscana nel tardo medioevo* cit., pp. 93-155.

²² Per le fonti notarili e gli atti processuali di area senese e maremmana si veda: *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, 2 voll., Roma 1951, vol. I, pp. 290-2, 297-8 e i relativi fondi della magistratura del *Campaio*, del *Podestà* e del *Capitano del popolo* conservati presso l'Archivio di Stato di Siena.

²³ Per il percorso di acquisizione dei diritti di pascolo in Età Moderna si veda DANI, *Usi civici* cit., pp. 415-21 e MANNORI, *Il sovrano tutore* cit., p. 193: «alla metà del Cinquecento [...] il controllo del centro ha abbondantemente superato la soglia degli atti di disposizione veri e propri, per investire in pieno la stessa amministrazione dei beni comunali». Per le cessioni di beni comunitativi nell'Ilcinese e in Maremma a favore di privati durante la signoria di Pandolfo Petrucci a fine Quattrocento si veda: A. K. ISAACS, *Le campagne senesi fra Quattro e Cinquecento: regime fondiario e governo signorile*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Atti del Convegno in onore di Giorgio Giorgetti, 2 voll., Firenze 1979, vol. I, pp. 377-403.

²⁴ Si veda: ivi, pp. 397-400; CAMMAROSANO, PASSERI, *I castelli del senese* cit., *ad vocem*. La sottomissione è in ASS, *Capitoli*, 2, cc. 439r-454r, 1331 e l'acquisizione da parte di Siena è ivi, cc. 445v-447v, 1332. La delibera è ivi, *Consiglio Generale*, 134, cc. 39r-40r, 10 maggio 1344 e cc. 41r-41v, 17 maggio 1344.

²⁵ Si veda: ivi, cc. 41r-41v, 17 maggio 1344 e cc. 53v-55r, 25 giugno 1344.

²⁶ Ivi, e COLLAVINI, «*Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus*»: *gli Aldobrandeschi da conti a principi territoriali (secoli IX-XIII)*, Pisa 1998, p. 530.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Nel 1372 la comunità di Arcidosso dichiara di ricevere ogni anno 300 fiorini di erbativo da tre allevatori del paese (ASS, *Consiglio Generale*, 182, c. 58r, 4 giugno 1372).

²⁹ Nel 1362 una petizione di Arcidosso, fortemente indebitata, racconta che il terreno di *Casale* era una selva infruttifera, povera di ghiande, posta a 6 miglia dal castello, continuamente disputata e sovrassfruttata dai signori di Stribugliano e dai loro sottoposti di Cana (ivi, 169, cc. 9v-10r, 18 febbraio 1361 (1362)).

³⁰ Gli uomini del castello infatti vi si opposero fermamente e non pagarono quanto richiesto per il pascolo di tutti i loro capi (ivi, 138, cc. 47v-48r, 1345). Gli abitanti di Arcidosso, in proprio e in soccida, praticavano una transumanza di medio raggio tra Amiata e Maremma: nel 1380 lamentano di essere stati derubati i tutte le loro bestie, addirittura di 500 bovini in un solo giorno (ivi, 190, cc. 73v-74r, 25 luglio 1380); nel 1387 persero per una razzia 12.000 ovini, tanto da affermare che «n' aviamo ricevuto grandissimo danno si di bestie perdute si d'agnelli et di cascio non se facto» (ivi, 196, c. 21r, 24 luglio 1387).

³¹ Ivi, *Gabella* 2, cc. 131r-136v, 1346.

³² In mancanza di dati certi sul numero di capi e di abitanti di ciascuna comunità, è spesso non facile capire se i limiti del numero di animali esenti dall'erbatico e dalla fida in Dogana siano stati calcolati sulla base dell'effettiva consistenza dell'allevamento locale, su progetti di bonifica di determinate comunità da parte di Siena, o abbiano avuto come conseguenza la limitazione o lo strangolamento di questi settori produttivi. È probabile però che lo spopolamento per le epidemie, l'insicurezza, la rigidità del carico fiscale senese abbiano contribuito comunque ad indebolire molte comunità maremmane e così lo sfruttamento degli spazi concessi.

³³ Su Montepescali si veda: CAMMAROSANO, PASSERI, *I castelli del senese cit., ad vocem*; FARINELLI, GINATEMPO, *I centri minori della Toscana* cit. pp. 152-3; I. IMBERCIADORI, *Siena e la nuova redazione Statutaria di Montepescali*, in ID., *Studi su Amiata e maremma* cit., pp. 127-46; C. CITTER, *L'edilizia storica di tre castelli medievali. Batignano, Istia d'Ombrone, Montepescali*, Grosseto 1995. Bartolomeo Gherardini, nel corso della sua visita del 1676 per conto del Granduca, descrive così le terre a Dogana della corte di Montepescali, rilevando come ancora a quest'altezza cronologica, sebbene sottoposte al diritto dei Paschi, gran parte fosse di proprietà effettiva della comunità (ASS, *Manoscritti*, D 82-86, *Visita fatta nell'anno 1676 alle città terre, castelli, comuni e comunelli dello Stato della città di Siena*, c. 237). Si veda per la sottomissione ivi, *Capitoli*, 2, cc. 406r-416v 1300. I diritti collettivi di Montepescali erano stati riconosciuti anche durante le ricognizioni del 1346, perché i Paschi li presero in affitto nel 1362-63 (ivi, *Gabella*, 2, cc. 131r-136v, 1346; *Regolatori* 2, c. 88v, 1 sett. 1362-1 sett. 1363).

³⁴ Ivi, *Statuti* 31, cc. 158v-160v, 6 agosto 1367.

³⁵ Nel 1427 la comunità possedeva ancora il diritto di locazione delle bandite, quello di accesso al Bagno al Calvello per il salto (lavaggio) delle pecore, quello di fida nella corte per il bestiame in soccida e quello di pascolo sulle stoppie: I. IMBERCIADORI (a cura di), *Statuti del comune di Montepescali* (1427), Siena 1938, pp. 115, 119, 138, 169, 145-6. Nel 1404 una petizione degli abitanti, fortemente diminuiti di numero ed indebitati, attesta che erano sempre i senesi ad indirizzare la gestione di questi beni (ASS, *Consiglio Generale*, 201, cc. 117v-118r, 30 luglio 1404) e nel XVII secolo i diritti doganali insistevano ancora sulle proprietà comunitative (ASS, *Manoscritti*, D 82-86, *Visita fatta nell'anno 1676 alle città terre, castelli, comuni e comunelli dello Stato della città di Siena*, c. 237).

³⁶ Si veda al riguardo anche GINATEMPO, *Crisi di un territorio* cit., *passim* e IMBERCIADORI *Economia corso-maremmana nel '400*, in ID., *Studi su Amiata e maremma* cit., pp. 147-76.

³⁷ Si veda su Montemassi: CAMMAROSANO, PASSERI, *I castelli del senese cit., ad vocem*; per la compravendita con i Verdelli si veda: ASS, *Capitoli*, 4, cc. 71r-72v, 23 agosto 1392 e cc. 107r-110r, 29 agosto 1404.

³⁸ ASS, *Concistoro*, 2127 c. 30r, 25 maggio 1424.

³⁹ ASS, *Capitoli*, 163, cc. 18r-20r (XV sec.). L'analisi delle allegazioni, cioè dei riferimenti ai testi della dottrina giuridica, proposti dal giureconsulto nella lettura della situazione e a sostegno della sentenza potrà contribuire in modo prezioso alla comprensione della natura e della geografia delle varie tipologie di usi civici presenti in Maremma fra XIV e XV secolo. Si veda a proposito anche: M. MORDINI, *Consilia e scritture autografe. Repertorio di consulti restituiti dall'antico archivio della comunità di Massa di Maremma (secoli XIII-XV)*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 26 (2015), pp. 199-234.

⁴⁰ La comunità di Montemassi ricevette tutte le possessioni del comune di Siena nella corte «excepto et reservato pascu comunis senarum curte et possessionum Montismassi predicti que sunt et veniunt ad tempus ad Doganam dicti comunis senarum qui pasquis libere remaneat et sit ad Doganam dicti comunis senarum qui pasquis libere remaneat et sit ad doganam dicti comunis senarum pro ut ad tempus est et non veniat neque venire debeat in presenti venditionem et contractum venditionis» (ASS, *Capitoli*, 163, cc. 1r-2r, 29 dicembre 1438).

⁴¹ GINATEMPO, *Crisi di un territorio* cit., p. 308. Nel 1476 per pagare i numerosi debiti, la comunità cedette le possessioni, le rendite e le bandite per 12 anni ad un membro di un'importante famiglia bancaria, gli Spannocchi, e ad un personaggio locale. Il primo promise

in cambio di pagare sia 600 fiorini di debiti contratti per le acquisizioni del 1434 che altri 450 ad un Piccolomini per un prestito di grano. Il secondo, invece, ottenne le bandite *di Sopra e di Sotto* per 160 lire annue, con il diritto ad affittarle ai forestieri e fidarvi il bestiame degli altri membri della comunità (ASS, *Capitoli*, 163, cc. 21v-24r, 14 ottobre 1476).

⁴² Nel 1366, ad esempio, Siena deliberò che nella corte di Magliano «item possint dicti officiales paschuorum si volent assignare bestiis predictis confines et tempus in quos et quando possint ipse bestie micti ad pascendum vel quando non debeant micti ad pascendum in dicta paschua territori Malliani pro ut dicti officiales viderint convenire ut paschua non vastentur sed debitis temporibus pasturentur et non sit preiudicium aliis bestiis mictendis in dicta paschua mandato ditorum officialium pro predictis imponere penas et bampna et delinquentes et inobedientes punire» (ASS, *Statuti*, 31, cc. 10v, 2 ottobre 1366).

⁴³ ASS, *Concistoro*, 2127, c. 78r, 10 gennaio 1429 (1430).

⁴⁴ Nel 1382 fu approvata una norma che obbligava le comunità che affittavano le proprie bandite a consegnare metà dei proventi a Siena: questo perché «a certi comuni siano date decte bandite per far pasturare le loro bestie; e tali comuni vendono esse bandite, contra l'attenzione di coloro che le concedorono» (A. LISINI, *Provvedimenti economici della Repubblica di Siena nel 1382: tratti da un testo a penna del senese R. Archivio di Stato*, Siena 1895, r. CVII).

⁴⁵ Nel 1370 si denunciò in Consiglio generale che «in circa terra videlicet Grosseti solebant esse MCC homines nunc sunt ibi C et ad eandem ratam in aliis terris et maxime Malliano et Talomone qui due terre sunt maxime diminute ita quod per stipendiarios opponebit oras custodiri deinceps nam terra Malliani solebat esse CCCC hominum et nunc dicitur esse XL et Talomone solebat esse L hominum et nunc dicitur esse VIII vel circa et per consequens deficientibus hominibus laboreria facta non sunt qua prope ubi solebat XLm modios grani recolligi et infinita quantitas bladii hoc anno fere Vm recollecta sunt ex quo accidit carestia» (ASS, *Consiglio Generale*, 180, c. 94r, 12 ottobre 1370). Nel 1373 il quadro non si è modificato: «Maripima comunis senarum est in tantum diminuta quod ubi solebat seri IIm modii grani nunc non seritur ibi modii IIIIc et ubi solebat videlicet solummodo in districtus Grosseti recolligi Xm modii grani et non recolligivitis modo CCC modii et ubi solebat esse Xm homines nunc non sunt IIm sed bonificate sunt terre vicine videlicet Orbetellum et alie terre forienses vicine dicte Marittime». Questo avviene perché «illi qui faciunt laborerie non permictuntur facere de eorum grano eorum volle. Et ex hoc destuitur tota Marittima. Et si non erint ibi habitantes non fient laborerie non habebitur granum vel bladium et non habetur habundantia carniuum» (ivi, 183, cc. 42r, 22 maggio 1373).

⁴⁶ Nello Statuto di Batignano del 1373 si stabiliva il tetto massimo di quattro buoi aratori in bandita durante le lavorazioni agricole (ivi, *Statuti dello Stato*, 10, cc. 64r-65v, 1373) mentre nel 1382 Siena impose ad ogni capofamiglia di Giuncarico di tenere fino ad un massimo di 5 bestie brade grosse, 8 capre, 4 porci nella bandita della corte (LISINI, *Provvedimenti economici cit.*, r. CIII).

⁴⁷ Si veda la nota 42. I bovini operano una selezione maggiore delle essenze prative, necessitando così di estensioni maggiori rispetto agli ovini: è noto che circa 1-3 ettari di pascolo (a seconda della qualità) riescono a nutrire 1-2 bovini all'anno, mentre per 3-4 pecore è sufficiente 1 ettaro. Si vedano: M. PASQUINUCCI, *La transumanza nell'Italia romana*, in E. GABBA, M. PASQUINUCCI, *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana*, Pisa 1979, p. 89; G. SIRACUSANO, *Agli albori della transumanza*, in G. VOLPE, A. BUGLIONE, G. DE VENUTO (a cura di), *Vie degli animali. Vie degli uomini. Transumanza e altri spostamenti di animali nell'Europa tardaantica e medievale*, Atti del Secondo Seminario Internazionale di Studi (Foggia, 7 ottobre 2006), Bari 2011, pp. 44-5.

⁴⁸ ASS, *Capitoli*, 4, cc. 252v-254r, 27 marzo 1424; *Concistoro*, 2127, c. 78r, 10 gennaio 1429 (1430).

⁴⁹ ASS, *Consiglio Generale*, 224, cc. 141v-142r, 145v, giugno 1448; *Consiglio Generale*, 228, cc. 307r e 310r, 1460.

⁵⁰ Ciò è dovuto alla forte influenza della polemica sorta fra '700 e '800 tra sviluppo della produzione cerealicola e mantenimento dell'allevamento transumante, tra proprietà privata e

proprietà collettiva, sulla storiografia successiva. Non a caso è la chiave interpretativa dei molti saggi di Imberciadori sulla Maremma (IMBERCIADORI, *Studi su Amiata e maremma* cit., *passim*), particolarmente centrati sulla soluzione di continuità fra Dogana senese/medicea e riforme lorenesi. Lo stesso tema si ritrova nella storiografia meno recente sulla Dogana della Mena delle Pecore di Puglia, come sottolineato Del Treppo (M. DEL TREPPO, *Agricoltura e transumanza in Puglia nei secoli XIII-XVI: conflitto o integrazione?*, in A. GUARDUCCI (a cura di), *Agricoltura e trasformazione dell'ambiente. Secoli XIII-XVIII*, Atti delle Settimane di Studio (Prato, 25-30 aprile 1979), Firenze 1984, pp. 455-60). Si veda in generale F. CAZZOLA, *Contadini e agricoltura in Europa nella prima età moderna (1450-1650)*, Bologna 2014, pp. 55-66.

⁵¹ Si veda in particolare ASS, *Consiglio Generale*, 157, cc. 35r-35v, 30 marzo 1356; *Paschi*, 1, c. 8r, 18 marzo 1418 (1419), r. 22. Si veda anche quanto prescritto nello Statuto di Civitella del 1487: «item providero et ordenaro li savi predecti che chi farà danno nella corte di Civitella o nella corte di Gello et fusse fidato a Dogana o terriere o forestiere che fusse che decto danno si possa stimare per li estimatori del comune et quello che per li decti stimatori fusse facto s'intenda fermo et rato sença alchuna exceptione» (ivi, *Statuti dello Stato* 38, cc. 50r-50v, 1487).

⁵² IMBERCIADORI, *Il primo Statuto della Dogana* cit., p. 100; M. GINATEMPO, *Potere dei mercanti, potere della città: considerazioni sul «caso» Siena alla fine del Medioevo*, in G. PETTI BALBI (a cura di), *Strutture di potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, Napoli 1996, pp. 212-3.

⁵³ ASS, *Consiglio Generale*, 192, c. 7r, 13 agosto 1382.

⁵⁴ Ivi, 193, c. 7v, 23 luglio 1383.

⁵⁵ Ivi, c. 27v, 11 ottobre 1383.

⁵⁶ La riapertura della tratta del grano implicava per i comuni maremmani la consegna ad agosto di ogni anno per cinque anni di 3.000 moggia di grano in cambio di 9.000 fiorini, lasciando tutte le eccedenze all'autoconsumo, alla semina e all'esportazione, in questo caso pagando anche una tassa pari ad 1/5 del prodotto: G. PICCINNI, *Siena, il grano di Maremma e quello dell'Ospedale. I provvedimenti economici del 1382*, in «Bollettino Senese di Storia Patria», CXX (2013), pp., 174-89, pp. 177-8.

⁵⁷ ASS, *Consiglio Generale*, 196, c. 101r, 10 febbraio 1388 (1389): «consideratis quod nunc communiter maior caristia herbe quam alias fuerit et ultra hoc reperietur in partibus Mariptime melius forum granu quam alibi unde ex hoc comune senarum magnam utilitatem consequi potest providerunt et ordinauerunt quod deinceps per officiales pascurorum non possit fidari bestie minute minoris pretio quam ad rationem sex florenorum cum dimidio pro quolibet centenario minutarum, de grossi vero bestiis et aliis solvatur ultra solitum solidos duos pro libra ultra illud quod modo solvitur».

⁵⁸ Nella delibera si sottolinea la diffusione del problema dei danni dati in Maremma: «guardava in esso tempo certo peçço di grano in erba posto in essa corte di Grosseto in luogo dicto Berbichaia comme è usança guardare e grani da le bestie in Maremma in esso tempo» e le circostanze attenuanti che ne derivano e che tutte le comunità chiedono di riconoscere a Siena: «sono veramente esse vostre comunità vostri figliuoli e servidori e veduto esso caso concorso e ancho veduto esso loro cittadino e servidore vostro di tanto pocho tempo e che tutto el caso concorse più tosto per sua difesa che volere offendere come dicto è prendono sicurtà tanta gratia dimandare a la magnifica signoria vostra la quale l'omnipotente Dio e la sua Madre sanctissima conservi e accreschi felicemente comme desiderate» (ASS, *Consiglio Generale*, 209, c. 236v, 11 settembre 1422).

⁵⁹ Maria Ginatempo nota per gli anni Venti, Trenta e Quaranta del XV secolo un'escalation delle denunce e lamentele presentate dalle comunità per i danni dati provocati dal bestiame transumante fidato in Dogana (GINATEMPO, *Potere dei mercanti, potere della città* cit., p. 213).

⁶⁰ Si veda ad esempio il caso di Arcidosso descritto alla nota 29.

⁶¹ REDON, *Lo spazio di una città* cit., pp. 100-12, 135, 143.

⁶² ASS, *Capitoli*, 2, cc. 482v-484r, 1310; *Consiglio Generale*, 168, c. 8v, 6 agosto 1361.

⁶³ Ivi, 208, c. 123r, 29 novembre 1418; *Concistoro* 2113, c. 156r-157v (post 1419).

⁶⁴ Si veda: ivi, *Paschi*, 1, cc. 4r-10r, 14 marzo 1418 (1419), r. 23 e i precedenti: *Consiglio Generale* 195, c. 66v, 12 aprile 1386; *Statuti* 39, c. 3v, 11 gennaio 1411 (1412).

⁶⁵ Si veda ad esempio GARCIA MARTÍN, *La Mesta* cit., pp. 18-9.

⁶⁶ ASS, *Consiglio Generale*, 202, c. 189r, 4 febbraio 1406 (1407).

⁶⁷ In un provvedimento senese del 1382 si stabiliva che «i comuni di Maremma e di Montagna dinunzino le loro bestie al camarlingo de' Paschi: ancho, acciò che non si frodi la decta kabella, provvidero che tucti comuni di Maremma e di Montagna del contado e distrecto di Siena debbano e siano tenuti dinunptiare al camerlingo de' Paschi tucto 'l bestiame de' loro terrazzani e anco quelle bestie che date fossono loro in soccio; il quale bestiame si mettesse ne' paschi del comune di Siena, pena C libre di denari a ciaschuno comune che non dinunptiasse come decto è: e a ciaschuno sia licito accusare e dinunptiare chi contrafacesse e abbia il quarto di quello che indi ne venisse nel comune di Siena» (LISINI, *Provvedimenti economici* cit., r. LXXXIX).

⁶⁸ Non è chiara l'origine di questo termine e la categoria che esso definisce: forse nasce in riferimento al «capo (punto di arrivo) dei Biancani», presso Cinigiano, definito come tale nello Statuto della Dogana del 1419 (ASS, *Paschi*, 1, cc. 5r-5v, 14 marzo 1418 (1419), r. 4). In quello stesso periodo vennero conquistati i castelli valdorciani e amiatini alla signoria dei Salimbeni: è plausibile dunque che i nuovi sottoposti, tradizionalmente allevatori e pastori, collegati proprio dalla strada che andava a Cinigiano e da lì ai Paschi maremmani, fossero proprio i Biancani.

⁶⁹ Ivi, *Consiglio Generale*, 208, c. 109v, 13 settembre 1418.

⁷⁰ Ivi, *Statuti*, 39, cc. 41v-43r, 12 maggio 1416; *Paschi*, 1, cc. 4r-10r, 14 marzo 1418 (1419), r. 3.

⁷¹ ASS, *Consiglio Generale*, 208, c. 159v, 28 marzo 1419.

⁷² Questo percorso di impoverimento generale e di cambiamento dei rapporti di produzione nel settore allevatizio è già stato suggerito da ricerche precedenti (D. MARRARA, *Storia istituzionale della Maremma senese. Principi e istituti di governo del territorio grossetano dall'età carolingia all'unificazione d'Italia*, Siena 1961; IMBERCIADORI, *Studi su Amiata e maremma* cit.; GINATEMPO, *Crisi di un territorio* cit.). In questa sede è possibile soltanto apporare alcuni indizi indiretti e non risolutivi. Innanzitutto il forte sostegno dato da Siena alle soccide con i propri cittadini ed investitori tramite l'esenzione di metà erbatico nei pascoli di ciascuna corte. Inoltre si deve notare la tendenza generale delle comunità, a partire almeno dagli anni Ottanta del Trecento, ad affittare o cedere a forestieri e senesi le proprie bandite o a fidarvi il bestiame transumante. Questa pratica può essere letta come un segno di debolezza finanziaria delle comunità, all'interno di periodi di maggiore autonomia per le difficoltà del comune di Siena.

⁷³ Si veda ad esempio il caso di Castiglione d'Orcia fra medioevo ed età moderna, presentato nel panel dedicato a *Common-lands and conflicts: Historical and archaeological perspectives* durante la III EURHO Conference (cfr. nota 2): D. CRISTOFERI, *Conflicts dynamics and common-lands management under the control of the state: the case of the Sienese communities during the 14th-17th centuries* (www.ruralhistory2015.org).

⁷⁴ Si vedano i saggi sull'Europa del Nord in *The management of common land* cit., e in particolare le conclusioni a pp. 247-59. Si veda anche per l'area alpina: M. CASARI, M. LISCIANDRA, *L'evoluzione della trasmissione ereditaria delle risorse collettive in Trentino tra i secoli XIII e XIX*, in *La gestione delle risorse collettive* cit., pp. 17-31; L. LORENZETTI, R. MERZARIO, *Il fuoco acceso. Famiglie e migrazioni alpine nell'Italia d'età moderna*, Roma 2005, pp. 55-84 (cap. IV, *La terra delle radici*).

⁷⁵ Si veda *The management of common land* cit. per l'Europa settentrionale e CAZZOLA, *Contadini e agricoltura* cit., pp. 115-80 e 270-1 per quella meridionale, in particolare Spagna, Italia e Portogallo.

⁷⁶ Per l'introduzione del termine dogana nella documentazione senese si veda: ASS, *Consiglio Generale*, 175, cc. 51v, 22 novembre 1366; L'unico riferimento precedente ad esso può essere quello contenuto negli Statuti della città di Roma del 1363, quando nel comma 3 della rubrica CXLIII (CXL) *De ordinamentis et capitulis pecudum* si parla di una «apodi-

xa dohane camere urbis» che indicava la quantità di ovini registrati al momento di pagare il pedaggio. In questo caso però si intende il termine dogana nella sua accezione originaria di apparato pubblico legato alla gestione delle entrate romane, fra cui risultano esservi anche quelle legate alla transumanza, delegato dalla Camera Apostolica. Inoltre il suo unico compito gestionale riguardava l'esazione del pedaggio e non il monopolio dei pascoli del territorio romano, su cui si svilupparono affitti di natura privata. Si veda: C. RE (a cura di), *Statuti della città di Roma*, Roma 1880, p. 276, r. CXLIII, c. 3 e CORTONESI, *L'allevamento nella Campagna Romana alla fine del medioevo* cit., pp. 235-8. La Dogana della Mena delle Pecore del regno di Napoli, dotata di tale nome, di un suo statuto e di un territorio su cui esercitare con chiarezza i propri diritti e privilegi nascerà invece solo con Alfonso d'Aragona e il nobile aragonese Montluber tra 1442 e 1447 (VIOLANTE, *Il re, il contadino, il pastore* cit., pp. 131-48). Anche le due Dogane del Patrimonio di S. Pietro e di Roma, Campagna e Marittima acquisiranno tale denominazione nel Quattrocento: una durante il pontificato di Martino V (1417-1431), l'altra sotto quello di Nicola V (1452), che la dotò anche di uno specifico statuto (MAIRE VIGUEUR, *Les pâturages de l'Eglise* cit., pp. 104-108).

⁷⁷ Si veda: BARBACETTO, «*La più gelosa delle pubbliche regalie*» cit., in particolare i cap. I e II.

⁷⁸ Per il legame fra l'ospedale di Santa Maria della Scala di Siena e la transumanza nei territori della Dogana in Maremma si veda: S. EPSTEIN, *Alle origini della fattoria toscana. L'ospedale della Scala di Siena e le sue terre (metà '200-metà '400)*, Firenze 1986, pp. 158-60.

⁷⁹ Si veda: *The management of common land* cit., pp. 247-59.

